



PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 marzo 2012

**relativo alla partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria
(CON/2012/20)**

Introduzione e base giuridica

Il 15 febbraio 2012 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano una richiesta di parere in merito a un decreto-legge relativo alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative¹, riguardante tra l'altro la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale (FMI) per fronteggiare la crisi finanziaria (di seguito il «decreto-legge»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, della Decisione 98/415/CE, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative², in quanto l'articolo proposto riguarda la Banca d'Italia. Conformemente al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. Finalità del Decreto-Legge

- 1.1 L'articolo 25 del decreto-legge³ disciplina le relazioni tra l'Italia e l'FMI in merito all'attuazione degli impegni assunti dallo Stato italiano al fine di contribuire al potenziamento degli strumenti nella disponibilità dell'FMI per fronteggiare la crisi finanziaria.
- 1.2 Al fine di potenziare tali strumenti di stabilizzazione, i Capi di Stato e di Governo dell'area dell'euro, al Vertice del 9 dicembre 2011, hanno inizialmente assunto la decisione, soggetta a conferma entro 10 giorni, di concedere risorse aggiuntive all'FMI per un ammontare fino a EUR 200 miliardi, nella forma di prestiti bilaterali, per garantire che l'FMI abbia risorse adeguate a fronteggiare la crisi⁴. Il 19 dicembre 2011 i ministri dell'economia e delle finanze dell'UE hanno confermato tale impegno e, in particolare, hanno convenuto che, nel contesto di uno sforzo

¹ Decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale* n. 302, del 29.12.2011, pag. 8.

² GU L 189, del 3.7.1998, pag. 42.

³ Il decreto-Legge è stato adottato dal Governo italiano il 29 dicembre 2011 ed è entrato in vigore lo stesso giorno. Ai sensi della Costituzione italiana, i decreti-legge devono essere convertiti in legge dal Parlamento italiano entro sessanta giorni dalla loro adozione da parte del Governo.

⁴ Dichiarazione disponibile presso il sito Internet del Consiglio www.consilium.europa.eu.

internazionale più ampio volto a incrementare l'adeguatezza delle risorse dell'FMI, gli Stati membri dell'area dell'euro concederanno EUR 150 milioni di risorse addizionali, nella forma di prestiti bilaterali al Conto generale delle riserve dell'FMI. Inoltre, hanno convenuto di ripartire lo sforzo tra gli Stati membri dell'area dell'euro sulla base delle quote risultanti dalla riforma del 2010. Poiché ai sensi di tale calcolo, la quota spettante all'Italia, dopo l'entrata in vigore del Quattordicesimo aumento generale delle quote, ammonta a 3.161%, la percentuale ad essa spettante sui EUR 150 miliardi di risorse addizionali è pari a 15.66%, cioè a 23.48 miliardi⁵.

- 1.3 Il bilancio dello Stato garantirà il rimborso del capitale e degli interessi, e coprirà eventuali rischi di cambio, sui prestiti concessi dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto-legge⁶.

2. Osservazioni di carattere generale

La BCE ha ricevuto la richiesta di parere solo il 16 febbraio 2012, sebbene il decreto legge fosse già entrato in vigore il 29 dicembre 2011. Come specificato nella richiesta di parere, il decreto legge è stato presentato al Parlamento per la conversione in legge entro 60 giorni. Tale legge è stata approvata in via definitiva dal Parlamento il 23 febbraio 2012. Come sottolineato in numerosi pareri della BCE⁷, anche in casi di estrema urgenza, le autorità nazionali non sono esonerate dall'obbligo di consultare la BCE e di accordarle un tempo sufficiente a consentire che il suo parere sia tenuto in considerazione, come stabilito dagli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato. L'articolo 3, paragrafo 4, della Decisione 98/415/CE obbliga gli Stati membri a sospendere il processo di adozione del progetto di disposizioni legislative finché la BCE non abbia reso il proprio parere. L'articolo 4 della Decisione 98/415/CE stabilisce che la BCE deve essere consultata, nell'ambito della procedura legislativa, «in tempo utile»⁸, affinché l'autorità che elabora il progetto di disposizioni legislative tenga conto del parere della BCE prima di adottare la decisione nel merito. Gli Stati membri devono anche garantire «che il parere ottenuto dalla BCE sia portato a conoscenza dell'autorità che deve approvare il provvedimento in questione, se questa è diversa da quella che ha elaborato la proposta».

I decreti-legge sono atti giuridici che entrano in vigore al momento dell'adozione da parte del Governo⁹; pertanto, la consultazione dovrebbe avere luogo prima dell'adozione. La consultazione della BCE che intervenga dopo la presentazione del decreto-legge al Parlamento per la conversione in legge non è sufficiente a garantire il rispetto dell'obbligo menzionato; al contrario, costituisce un caso di non consultazione della BCE¹⁰.

⁵ Si veda la Dichiarazione dei ministri dell'economia e delle finanze sulle risorse dell'FMI del 19 dicembre 2011.

⁶ Si veda l'articolo 25, comma 3, del decreto-legge.

⁷ Si vedano da ultimo i pareri BCE CON/2012/4, CON/2012/9 e CON/2012/13.

⁸ Ne consegue che la consultazione dovrebbe avvenire in una fase della procedura legislativa che accordi alla BCE il tempo necessario all'esame del progetto di disposizioni legislative e all'adozione del parere in tutte le versioni linguistiche del caso, nonché idoneo a far sì che le autorità nazionali abbiano cognizione del parere della BCE prima di adottare le disposizioni in questione.

⁹ Poiché entrano in vigore al momento dell'adozione da parte del governo, devono poi essere ratificati dal parlamento. I decreti-legge sono un tipo di legislazione peculiare, poiché l'autorità che elabora il progetto coincide con l'autorità che lo adotta nella prima fase della procedura legislativa.

¹⁰ L'omissione di consultare opportunamente la BCE sui progetti di disposizioni legislative ricadenti nell'ambito di competenza della BCE costituisce una violazione della Decisione 98/415/CE e potrebbe comportare lo svolgimento di un

3 Osservazioni di carattere specifico

- 3.1 Le funzioni svolte dalle banche centrali nazionali (BCN) devono rispettare il divieto di finanziamento monetario di cui all'articolo 123 del trattato e al Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato¹¹. Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 3603/93, il finanziamento da parte delle BCN degli impegni assunti dal settore pubblico nei confronti dell'FMI non è considerato come facilitazione creditizia ai sensi dell'articolo 123 del trattato. Il quattordicesimo considerando del Regolamento (CE) n. 3603/93 indica la *ratio* di tale eccezione, chiarendo che tale finanziamento si traduce in crediti esteri che hanno tutte le caratteristiche delle attività di riserva. Di conseguenza è essenziale che i termini dei prestiti bilaterali all'FMI consentano che i relativi crediti della Banca d'Italia abbiano tutte le caratteristiche delle attività di riserva. A condizione che si verifichi quanto sopra, la BCE ritiene che il finanziamento da parte della Banca d'Italia di un prestito bilaterale ai sensi del decreto-legge ricada nell'ambito di applicazione dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 3603/93 e pertanto non dovrebbe essere considerato come una forma di finanziamento monetario proibita ai sensi del trattato¹².
- 3.2 La BCE rileva che, come indicato sopra, la Dichiarazione dei ministri dell'economia e delle finanze dell'UE, del 19 dicembre 2011, indica esplicitamente che gli EUR 150 miliardi di risorse addizionali provenienti dagli Stati membri dell'area dell'euro saranno forniti attraverso prestiti bilaterali al Conto generale delle riserve dell'FMI.
- 3.3 La BCE raccomanda che, quando gli Stati membri e le BCN del Sistema europeo di banche centrali stipulano prestiti bilaterali con l'FMI per loro conto o in proprio nome, i termini di tali prestiti siano identici o, qualora ciò non sia possibile per ragioni tecniche, il più possibile uniformi. Per esempio, nel caso dell'area dell'euro, è necessario garantire che le iniezioni di liquidità in euro conseguenti agli esborsi effettuati ai sensi dell'accordo di prestito bilaterale non interferiscano con l'attuazione della politica monetaria unica. L'FMI dovrebbe pertanto inviare preavviso di prelievo alla banca centrale interessata con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto allo stesso, permettendo che le iniezioni di liquidità in euro effettuate ai sensi di tali prestiti siano tenute in considerazione.
- 3.4 La BCE sottolinea la necessità, nel presente contesto, di rispettare il principio d'indipendenza delle banche centrali stabilito nell'articolo 130 del trattato e nell'articolo 7 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ai sensi del quale, tra l'altro, l'indipendenza finanziaria di una BCN non deve essere messa a repentaglio.

processo davanti alle corti competenti, ove potrebbe sindacarsi la validità di un atto giuridico sul quale la BCE avrebbe dovuto essere consultata, ma non lo è stata.

¹¹ GU L 332, del 31.12.1993, pag. 1.

¹² Si vedano inoltre i pareri della BCE CON/2009/100, CON/2010/40 e CON/2011/10. Tutti i pareri della BCE sono disponibili presso il sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

- 3.5 In relazione alla concessione di un prestito bilaterale a favore del FMI da parte della Banca d'Italia, la BCE prende atto del fatto che la prestazione della garanzia statale è volta a ricomprendere il rimborso del capitale e degli interessi e eventuali rischi di cambio sui prestiti concessi dalla Banca d'Italia¹³.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 marzo 2012.

[firmato]

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI

¹³ La BCE nota che il testo dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge differisce da quello utilizzato in altre occasioni simili, come nell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303, del 29.12.2010). In particolare, ai sensi del comma 6 dell'articolo 25 del decreto-legge, le garanzie devono essere prelevate dai fondi destinati a finanziare un sistema di garanzie per le banche aventi sede legale in Italia, di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 284, del 6.12.2011). A tal fine, il decreto-legge stabilisce l'incremento delle risorse iniziali del fondo, pari a EUR 200 milioni l'anno per il periodo 2012-2016, di ulteriori EUR 100 milioni per l'anno 2012. La BCE nota che la differente formulazione dell'articolo 25, comma 6, se comparato a quello utilizzato in altre occasioni simili, è dovuto a ragioni contabili e che, se i fondi disponibili non dovessero essere sufficienti per la copertura della garanzia statale per il rimborso delle perdite in relazione a capitale, interessi e rischi di cambio sui prestiti concessi dalla Banca d'Italia, il legislatore italiano approverebbe uno stanziamento aggiuntivo di fondi.